




Scuola Quadri Comportamento, valutazione Il ciclo, esami di maturità, 4+2: tutte le novità

NOVEMBRE 2025


Lo Statuto delle studentesse e degli studenti



La valutazione del II ciclo



L'esame di maturità




La riforma del 4+2



Lo Statuto delle studentesse e degli studenti

- DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 8 agosto
2025, n. **134**
- Regolamento concernente
*modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, recante lo
statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria*

DPR n. 134/2025



I DIRITTI di studentesse e studenti

Art. 2 co. 8 - La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un **ambiente** favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità
- b) **offerte formative aggiuntive e integrative**, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni
- c) iniziative concrete per il **recupero** di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
- d) la **salubrità e la sicurezza degli ambienti**, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con **disabilità**
- e) la disponibilità di un'adeguata **strumentazione tecnologica**
- f) servizi di **sostegno** e promozione della salute e di **assistenza psicologica**
- f-bis) *l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza*

Le sanzioni disciplinari

- > La responsabilità disciplinare è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- > Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento
- > Le sanzioni disciplinari sono sempre **TEMPORANEE**, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di **gradualità** nonché alla **riparazione del danno**
- > Sono inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimenti: non costituiscono di per sé «dati sensibili»
- > I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente



Tipologia delle sanzioni

Docente/Dirigente

sanzioni non tipizzate

definite autonomamente nel **Regolamento di disciplina della singola scuola**

NO allontanamento

es. *nota disciplinare, ammonizione del dirigente scolastico*



Allontanamento fino a 2 gg.



Consiglio di classe
attività di approfondimento presso l'istituzione scolastica




Allontanamento da 3 a 15 gg.



Consiglio di classe
attività di cittadinanza attiva e solidale

presso strutture esterne convenzionate
il CDC può decidere di estendere le attività educative anche oltre il periodo di allontanamento
(es. 12 gg. + max altri 9 gg. di attività)



Allontanamento oltre 15 gg.



Consiglio di Istituto
percorso di recupero educativo
in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria

in caso di infrazioni
NON GRAVI

Le sanzioni diverse dall'allontanamento

Sono stabilite dai singoli Regolamenti di disciplina che devono definire pure:

- le condotte censurabili
- gli organi o i soggetti competenti a irrogare le sanzioni
- le relative procedure

Di seguito **alcuni esempi**:

AMMONIMENTO VERBALE

Il singolo docente

AMMONIMENTO VERBALE

Il dirigente scolastico

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE

Il singolo docente

CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA DAL DS

Il coordinatore di classe

solamente in caso di
GRAVI O REITERATE
infrazioni disciplinari

L'allontanamento dalle LEZIONI competenza del Consiglio di classe



FINO A DUE GIORNI

Art. 4, co. 8-bis

Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione

Le attività si svolgono a scuola

Spetta ai docenti appositamente incaricati di realizzare le attività

Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per massimo $\frac{3}{4}$ del periodo deliberato

Si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR

Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di **vigilanza** sugli studenti

Spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le **figure referenti** per la realizzazione delle attività (MOF)

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione e del voto di comportamento

Inserimento delle attività nel PTOF: le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico; non incidono sulla valutazione delle discipline

DA TRE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis

L'allontanamento dalla COMUNITÀ SCOLASTICA

competenza del Consiglio di istituto



SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-sexies, co. 9

FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 4, co. 9-bis

ESCLUSIONE DA SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME

Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

La scuola promuove, con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Anche in caso di **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di **atti violenti o di aggressione*** nei confronti del personale scolastico, di studentesse e studenti

Nei casi di **recidiva**, di atti di **violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato **allarme sociale**

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Nei casi più gravi

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

*NOVITÀ

Le strutture ospitanti: le procedure

- Gli enti e le associazioni **manifestano la propria disponibilità** ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale
- Gli enti e le associazioni partecipano a un **avviso pubblico** predisposto dall'**Ufficio scolastico regionale** competente
- L'avviso reca i **requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito**
- L'USR, con successivo provvedimento, approva **gli elenchi degli enti**, delle associazioni e degli enti del Terzo settore **idonei ad accogliere lo studente**
- L'USR verifica il mantenimento dei requisiti citati e acquisisce ulteriori manifestazioni di interesse in occasione dell'**aggiornamento annuale** dei suddetti elenchi



Le figure referenti

Chi individuare?

Come retribuire?

- **Fino a 2 gg:** attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i **docenti incaricati di realizzare le attività**

- **Da 3 a 15 gg:** attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le **figure referenti per la realizzazione di tali attività**, nell'ambito del **personale scolastico**, da remunerare a carico del Fondo per il MOF

Le convenzioni

stipulate ai sensi dell'art. 7, co.
8-9 del DPR n. 275/1999

- VIGILANZA
- COPERTURA
- ASSICURATIVA
- CLAUSOLA MANLEVA
- OSSERVANZA REGOLE



Disciplinano:

- il **percorso formativo** personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale
- i **tempi**
- le **modalità**
- il **contesto** e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti
- le rispettive **figure di riferimento**

Il patto educativo di corresponsabilità




Necessario aggiornarlo con le **novità** (art. 5-bis, co. 1-bis e 1-ter) → **MODELLO ANP**

- impegno di scuola e famiglie a collaborare per far emergere episodi di bullismo, **cyberbullismo**, uso di **alcol o sostanze stupefacenti**, e altre forme di dipendenza
- definizione **attività formative e informative** destinate a studenti e famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete **internet** e delle comunità virtuali

La valutazione del II ciclo

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. **135**
- Regolamento recante **modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122**, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione

DPR n. 135/2025



Il DPR 122/2009: le novità

Nuovo titolo, **REGOLAMENTO RECANTE VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**: eliminati i riferimenti al primo ciclo

Valutazione del comportamento: riferita all'**intero anno scolastico** e improntata al rafforzamento del rispetto delle regole

Ammisione alla classe successiva: disposta con **almeno 7 in comportamento**

Predisposizione **elaborato critico** con voto di comportamento pari a 6

Formazione scuola/lavoro (ex PCTO): le attività hanno una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari secondo precisi criteri da individuare nel **PTOF**

La valutazione del comportamento


Voto inferiore a 6

Scrutinio periodico

Coinvolgimento dello studente in **attività di approfondimento** in materia di cittadinanza attiva e solidale per comprendere ragioni e conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato (Art. 7, co. 2-bis e co. 3)

Scrutinio finale

Non ammissione alla classe successiva
(Art. 7, co. 2 e co. 3)



Voto pari a 6

Scrutinio finale

Sospensione del giudizio di ammissione e assegnazione di un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito.

La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'**esito non positivo** comporta la **non ammissione** alla classe successiva
(Art. 7, co. 2-ter)

Voto superiore a 6

Scrutinio finale

Ammissione alla classe successiva
(Art. 4, co. 5)

Il consiglio di classe attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti

Il voto inferiore a 6 in comportamento

La valutazione del comportamento con **voto inferiore a sei decimi** deve essere **motivata** e deve essere **verbalizzata** in sede di scrutinio periodico e finale (art. 7 co. 3)

Il consiglio di classe può deliberarlo nei confronti dello studente cui sia stata irrogata durante l'a.s. una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, cioè un **allontanamento dalle lezioni**:

1. per aver commesso **reati** che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui
2. per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari **gravi e reiterate**
3. per aver commesso **atti violenti o di aggressione** nei confronti del personale scolastico e degli studenti

NON CI SONO AUTOMATISMI
ATTENZIONE ALL'OBBLIGO MOTIVAZIONALE

L'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale

Quando si discute l'elaborato:

- **classi dalla prima alla quarta:** in sede di accertamento del recupero delle carenze formative (DL n. 127/2025, art. 1 co. 5)
- **classi quinte:** in sede di colloquio d'esame (OM n. 67/2025, art. 3)

La valutazione dell'elaborato:

- se la valutazione dell'elaborato dà esito positivo, la valutazione finale del **comportamento** dello studente sarà **pari o superiore a sette**

Gli Istituti professionali

Il 6 in comportamento e
la sospensione del
giudizio



- Per presentare, discutere e valutare l'elaborato - in caso di 6 in comportamento - è necessario prevedere **un momento dedicato anche negli istituti professionali** ove non è prevista la sospensione del giudizio al termine della classe prima (DI n. 92/2018, art. 4 co. 7)
- L'articolo 7 del DPR n. 122/2009 non fa distinzione fra tipologie di scuola rispetto al comportamento: si riferisce indifferentemente agli studenti e alle studentesse delle **"scuole secondarie di secondo grado"**



La Formazione scuola-lavoro (ex PCTO)

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, coerenti con il **PTOF** e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati

La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della **loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento** è effettuata dal consiglio di classe, secondo **i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF**

L'esame di maturità

- DECRETO LEGGE 9 settembre 2025, n. **127**
- *Misure urgenti per la **riforma dell'esame di Stato** del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*

DL n. 127/2025

L'esame di maturità

L'esame di maturità (*nuova denominazione*)

verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio

valuta il **grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità** acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'**impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività** coerenti con il medesimo percorso di studio, **in una prospettiva di sviluppo integrale della persona**

L'esame di maturità assume altresì una **funzione orientativa**, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni

L'esame di maturità

In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche

- della partecipazione alle **attività di formazione scuola-lavoro**
- dello **sviluppo delle competenze digitali**
- del **percorso dello studente** di cui all'art. 1, co. 28 della legge n. 107/2015
*(le scuole secondarie di II grado introducono **insegnamenti opzionali** nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti sono parte del **percorso dello studente** e sono inseriti nel **curriculum dello studente**)*
- delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'**educazione civica**

L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto **tutte le prove**

Esame e voto di comportamento

COMPORTAMENTO PARI A 6

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi il CDC assegna un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare **in sede di colloquio d'esame**

La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale

L'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono **comunicate al candidato** entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione **nell'area riservata del registro elettronico**

COMPORTAMENTO INFERIORE A 6

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la **non ammissione all'esame** conclusivo del percorso di studi

Commissione d'esame

Presidente

Classe A
max 35 candidati

Classe B
max 35 candidati

2
due
membri
INTERNI

2
due
membri
ESTERNI

2
due
membri
INTERNI

2
due
membri
ESTERNI

Le commissioni d'esame

Le commissioni d'esame sono una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno e composte da **due** membri esterni e **due** membri interni afferenti alle **aree disciplinari individuate con decreto MIM**

Il decreto MIM individua annualmente, entro gennaio, anche:

- le discipline oggetto della seconda prova
- l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio
- le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame
- le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio

Il colloquio

impianto di taglio più
disciplinarista
MA attenzione allo **sviluppo**
integrale della persona

- Il colloquio multidisciplinare orale avviene sulle **quattro discipline** stabilite con decreto
- Focus sulla capacità di **interconnessione** e raccordo tra i contenuti
- Si valutano non solo le conoscenze, ma anche le capacità critiche, quelle argomentative e il livello di **maturazione personale**
- Le competenze dell'**educazione civica** sono valutate trasversalmente nel colloquio
- Il **percorso individuale** viene considerato nella **valutazione**: la commissione tiene conto anche delle informazioni contenute nel **curriculum dello studente**

Il bonus per l'eccellenza



- Si conferma la possibilità di integrare il punteggio conseguito sommando il credito scolastico con l'esito complessivo delle prove d'esame
- La commissione dispone di **3 punti aggiuntivi** attribuibili con un punteggio base di **almeno 90/100** (crediti + prove d'esame)
- Rispetto al passato si tratta di un criterio più selettivo, destinato a premiare l'eccellenza

Gli esami integrativi

La norma introduce una **distinzione** fondamentale relativamente alla possibilità di cambiare indirizzo di studio, **tra primo biennio e triennio** delle scuole superiori:

- **nel primo biennio**, gli studenti potranno richiedere **entro il 31 gennaio** il passaggio a un altro indirizzo senza necessità di sostenere esami, con **“interventi didattici integrativi”** organizzati dalla scuola di destinazione
- **dal terzo anno in poi**, invece, per passare a un altro percorso si dovrà attendere l'esito dello scrutinio finale e successivamente superare un **esame integrativo**, da svolgersi in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni

La nuova disposizione fornisce il fondamento legislativo primario necessario la cui mancanza aveva determinato l'annullamento dell'art. 5 del DM n. 5/2021 (sentenza del Consiglio di Stato n. 3250/2024)

Un sistema a doppia velocità

Netta distinzione tra fase orientativa iniziale (il primo biennio) e fase di specializzazione avanzata, dove eventuali cambi di indirizzo sono soggetti all'accertamento delle competenze necessarie

Il termine del 31 gennaio per il primo biennio appare rigido rispetto a esigenze di riorientamento che emergano successivamente, anche a seguito di trasferimenti familiari


CRITICITA': superato il 31 gennaio del secondo anno, occorre attendere lo scrutinio finale del terzo anno per modificare la scelta del corso di studi, in evidente contrasto con la natura evolutiva e non prevedibile dei processi di maturazione adolescenziale

Le istituzioni scolastiche devono **attendere l'ordinanza ministeriale** per rivedere i regolamenti interni, organizzare nuove modalità di intervento didattico integrativo per il primo biennio nonché esami integrativi per il triennio

La riforma del 4+2

- DECRETO LEGGE 9 settembre 2025, n. **127**
- *Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico*
2025/2026

DL n. 127/2025



La filiera tecnologico- professionale

DL n. 127/2025, articolo 2

- Dal 2026/2027 la filiera tecnologico-professionale diventa parte integrante dell'offerta formativa del secondo ciclo di istruzione
- La norma supera la fase sperimentale trasformando tali percorsi in un'**opzione strutturale**

L'attivazione dei percorsi


La procedura di attivazione richiede una **candidatura** da parte dell'istituzione scolastica, condizionata dalla stipula di accordi di rete con soggetti del territorio e dal rispetto di condizioni che saranno specificate in apposito decreto ministeriale

La disposizione apporta all'ordinamento alcune modifiche radicali:

- subordina l'attivazione del percorso ordinamentale all'accoglimento, da parte del MIM, della candidatura da parte della scuola
- incide sul potere di programmazione dell'offerta formativa proprio delle Regioni

LE SCUOLE DEVONO ATTENDERE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
(decreto ministeriale in corso di emanazione)


I percorsi di filiera



Percorsi quadriennali

Specifici percorsi del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati dalle singole scuole

La creazione delle filiere formative punta alla costituzione di un sistema di raccordo permanente tra le realtà formative del settore tecnico e professionale, sia di livello secondario che terziario, mirante a fornire agli studenti un'offerta integrata tra i diversi percorsi e in sinergia con il territorio, le imprese e le professioni in funzione delle dieci aree tecnologiche degli ITS Academy, promuovendo la diffusione della cultura scientifica, dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità e favorendo l'occupabilità dei giovani, con particolare riguardo alle professionalità emergenti




IeFP

Istruzione e formazione professionale (IeFP)

Corsi triennali e/o quadriennali dedicati ai giovani che devono assolvere all'obbligo scolastico ed erogati dai centri di formazione professionale

Sono di competenza delle **Regioni**: il Capo III del D.lgs. n. 226 /2005 definisce i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere rispettati affinché tali percorsi possano essere riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico

I percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) possono inoltre essere attivati, **in regime di sussidiarietà**, dagli **istituti professionali statali**, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia (DI 17 maggio 2018)



IFTS

Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS

Il sistema degli IFTS è stato introdotto con la L. n. 144/1999, art. 69 per ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati

Esso è articolato in **percorsi formativi annuali, altamente specialistici**, finalizzati a formare figure specializzate con competenze tecniche e professionali coerenti con le richieste provenienti dal mondo del lavoro, soprattutto dalle piccole e medie imprese

Per gli studenti che provengano dai percorsi quadriennali IeFP, il **conseguimento di una qualifica IFTS** è necessario per poter avere accesso all'istruzione tecnologica superiore


Istituti tecnologici superiori – ITS Academy

Il diploma di sec. II grado o il diploma quadriennale professionale IeFP integrato da un corso annuale IFTS, consente di accedere al **sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, ricomprensivo degli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), il quale pone le basi per ampliare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali

La costituzione degli ITS Academy rientra nell'ambito dei **piani territoriali triennali** di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle **Regioni**. Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal **Comitato nazionale ITS Academy**, previsto dalla L. n. 99/2022 e costituito presso il MIM (con DM n. 87/2023)

Grazie

DOMANDE?



**associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola**